

**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

Pratica SiDIT n.1009/2022 (codice locale 322)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di acqua pubblica sotterranea per uso Civile, con captazione da pozzo posto nel comune di Empoli (FI), in favore della società AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.

\* \* \*

La società AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. 06593810481, con sede legale nel Comune di Firenze (FI) Piazza Santa Maria Nuova n.1, nella persona del Sig. Morello Marchese Paolo, nato a Padova il 02/06/1956, C.F. MRLPLA56H02G224R, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, quale legale rappresentante (di seguito, denominata "Concessionario"), si obbliga al rispetto delle condizioni di seguito riportate.

**Art. 1 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA**

La captazione avviene tramite pozzo ubicato nel comune di Empoli (FI), in terreno individuato al N.C.T dal foglio 13 particella 3402 di proprietà della società richiedente.

La documentazione tecnica allegata all'istanza, a firma del geologo dott.ssa Annalisa Masoni (iscritto all'ordine dei Geologi della Toscana al n. 1217) conservata agli atti dell'Amministrazione concedente, è da considerarsi parte integrante del presente disciplinare seppur non materialmente allegata.

**Art. 2 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE**

Sulla base del piano di sfruttamento agli atti dell'Ufficio, si indicano di seguito i limiti quantitativi e temporali cui è vincolato il prelievo di acque pubbliche.

La portata massima di esercizio di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) litri al secondo, per una portata media annua di riferimento per il calcolo del canone di 0,14 (zero virgola quattordici) litri al secondo.

Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 4.300 metri cubi.

Il prelievo è consentito da Aprile ad Settembre (per circa 183 giorni all'anno).

L'acqua così prelevata viene concessa per uso civile (irrigazione verde privato).

Le portate ed i volumi come sopra definiti rappresentano l'effettivo fabbisogno idrico lordo, quantificato ai sensi delle norme.

Detti quantitativi potranno essere ridotti qualora:

a) ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrico si renda necessaria la complessiva revisione delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;

b) le verifiche periodiche effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari regionali attestino un consumo di gran lunga inferiore ai fabbisogni dichiarati;

c) in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento impongano la revisione in riduzione dei quantitativi assentiti.

Le riduzioni potranno essere permanenti oppure di durata limitata, nei casi di dichiarazione di stato di emergenza idrica ed idropotabile.

Le eventuali riduzioni non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo per il Concessionario, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

### **Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI**

#### **1 Misurazione del prelievo**

Il Concessionario è obbligato ad installare idonei dispositivi per la misurazione delle

portate e dei volumi d'acqua captati e ad ottemperare agli obblighi di manutenzione,

controllo e sostituzione previsti dalle disposizioni regolamentari regionali ovvero

delle prescrizioni della pianificazione di bacino, ove più restrittive. In particolare il

Concessionario dovrà, in caso di guasti oppure interventi manutentivi sul misuratore,

comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche per le vie brevi, l'interruzione della

rilevazione delle misure, nonché a sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni

dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe

per giustificato motivo.

Il prelievo è attivabile solo a seguito dell'installazione e regolare funzionamento

dello strumento di misura.

La strumentazione di misura dovrà essere opportunamente sigillata e posizionata in

modo da essere facilmente accessibile alle autorità di controllo.

I risultati delle letture annuale dei volumi captati dovranno essere trasmessi entro il

31 gennaio dell'anno successivo all'Autorità concedente.

L'Autorità concedente potrà ordinare in qualsiasi momento, pena la decadenza della

concessione in caso di mancato adeguamento da parte del Concessionario,

l'installazione di idonei strumenti per il controllo, anche in telemisura, delle portate

istantanee derivate ovvero la trasmissione di misure volumetriche periodiche su base

cronologica diversa da quella sopra stabilita.

## **2. Compatibilità con la pianificazione di bacino e di settore**

In caso di prelievo di acque soggette a vincoli costituiti in attuazione della

pianificazione di Bacino e di settore, a tutela delle risorse idriche destinate al

consumo umano ed in pendenza della realizzazione delle opere programmate per

tale destinazione, la concessione è rilasciata con durata limitata e fino all'attivazione,

anche parziale, delle utilizzazioni in ragione del quale il vincolo è stato posto.

Qualora il Concessionario sottragga le portate vincolate o comunque interferisca con

le utenze ad uso potabile, sarà tenuto alla cessazione o riduzione della propria

utenza, senza alcun diritto ad indennizzo.

### **3. Cartello identificativo**

A cura del Concessionario dovrà essere collocato presso l'opera di presa il cartello

identificativo della concessione contenente gli estremi della stessa.

### **4. Responsabilità verso terzi e ulteriori obblighi ed oneri da osservare**

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da

qualunque danno eventualmente derivante a persone e/o cose, nonché da ogni

reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente

concessione, anche in relazione ai rapporti fra il Concessionario ed il proprietario

dei terreni ove insistono le opere di captazione laddove questi soggetti non

coincidano.

Il Concessionario è altresì tenuto all'esecuzione e manutenzione di tutte le opere che

in qualunque tempo, si rendessero necessarie, in dipendenza della concessione, per :

a) la difesa delle proprietà, anche di terzi;

b) la salvaguardia e tutela delle risorse.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a

quelle già indicate nel presente disciplinare.

### **Art. 4 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le

vigenti disposizioni nazionali e regionali, di livello legislativo e regolamentare

concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle

acque, la tutela dell'ambiente, l'edilizia e l'urbanistica, l'agricoltura, la piscicoltura,

l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

### **Art. 5 – ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- dovrà essere installato un contatore dei volumi e dovrà essere effettuata la misurazione mensile delle letture, da comunicare annualmente entro il mese successivo al periodo di riferimento, al Settore regionale competente;

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 3, le letture del contatore installato sulla tubazione di mandata dovranno essere inviate annualmente anche ad Acque s.p.a., per la verifica dei volumi prelevati dalla falda.

### **Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE**

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, per intervenute disposizioni legislative ovvero a giudizio dell'Autorità concedente in relazione a circostanze sopravvenute, si rendessero necessarie nelle opere relative alla concessione.

### **Art. 7 - VIGILANZA**

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso ai luoghi per verifiche ed ispezioni che l'Autorità concedente intenderà effettuare, in qualunque tempo, sulla derivazione concessa.

### **Art. 8 – CANONE**

Ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della delibera di Giunta regionale n. 938 del 13/09/2021, il canone per l'anno 2022 è stabilito in € 253,63 (salvo adeguamenti a seguito di delibera di Giunta regionale).

Per gli anni successivi a quello del rilascio di concessione, il canone aggiornato nell'importo definito dalla Giunta sulla base del tasso di inflazione programmato, dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 cod. civ., in caso di

mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente

senza necessità di atto di messa in mora (cd. mora ex re).

#### **Art. 9 - PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE**

All'atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato i seguenti pagamenti:

- € 253,63 (pari ad una annualità del canone) a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto; ove nulla osti, detta cauzione sarà restituita al termine della concessione;

- € 253,63 per canone 2022;

- € 40,00 la somma pari ad 1/40 del canone ex art. 7 R.D. 1775/1933 e art. 14 bis DPGR 61/R/2016.

#### **Art. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a decorrere dalla data del decreto di concessione fino al 31/12/2042.

Qualora al termine della concessione persista l'interesse al prelievo e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse (anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica) e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, il Concessionario potrà avanzare istanza di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del titolo. La concessione potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e delle risorse idriche.

La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della amministrazione concedente fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale

di concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa.

## **Art. 11 - DECADENZA E RINUNCIA**

### **1. Decadenza**

La concessione è soggetta a decadenza nei casi previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia (DPGR 51/R/2015, art. 55 del R.D. 1775/1933, DPGR 61/R/2016), nonché nei casi di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

L'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza.

### **2. Rinuncia**

La rinuncia alla concessione è comunicata all'Autorità concedente con le modalità previste dalla disposizioni statali e regionali in materia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del ricevimento, da parte dell'Autorità concedente, della comunicazione di rinuncia.

## **Art. 12 - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO**

### **DEI LUOGHI**

Alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il Concessionario è tenuto a dismettere le opere in base a quanto disposto dalla normativa in vigore ed ai principi di buona tecnica.

## **Art. 13 - REGISTRAZIONE**

1. Tutti gli oneri e spese, compresa l'eventuale imposta di registro, derivanti

dall'esercizio della presente concessione, sono a carico del concessionario. Il presente Disciplinare, redatto per scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131: le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

2. Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.

#### **Art. 14 - DOMICILIO LEGALE**

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio nel comune di Firenze (FI) in Piazza Santa Maria Nuova n.1.

Il presente disciplinare, composto da n. 14 articoli scritti su n. 8 pagine di una facciata, redatto in unico originale, viene letto e sottoscritto in segno di accettazione ed approvazione.

L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data del decreto di concessione, di cui costituisce atto presupposto e parte integrante.

F.to in data \_\_\_\_\_ il Concessionario \_\_\_\_\_

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 2, 3, 6, 10, 11 e 12.

F.to, il Concessionario \_\_\_\_\_